

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 32-3700

**Legge regionale 20/1998, articolo 6, comma 1 lettere f), g), h) e i). Approvazione dei criteri e delle modalita' per il riparto dei contributi regionali, per gli anni 2021 e 2022, in materia di sostentamento e sviluppo dell'apicoltura in Piemonte.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", all'articolo 109 (Norme transitorie), commi 4 e 5, stabilisce che fino all'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 resti in vigore, tra le altre, anche la legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20/1998, prevede, in particolare, che *“Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative: f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori; g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; i) programmi di ricerca;*

il successivo articolo 7, al comma 3, sancisce che le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) ed i); al comma 4, stabilisce che gli Enti e gli Istituti di ricerca, per approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte o da altri Enti, possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Dato atto che il precedente regime di aiuto (n. 243/1997, Italia - Piemonte), di durata illimitata, riguardante le attività ed iniziative previste dalla legge regionale n. 20/1998 è scaduto il 31 dicembre 2014, in virtù dell'adeguamento ai precedenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013, conformemente ai punti 188 e 189 di tali Orientamenti, per i quali tutti i regimi di aiuto devono avere una durata limitata nel tempo e non devono applicarsi per più di sette anni.

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei Settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U. UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione Agricoltura e Cibo:

negli ultimi dieci anni il settore apistico regionale ha avuto una crescita sostenuta che ha portato al raddoppio delle aziende attive e ad un incremento del 90% degli alveari allevati dalle stesse;

al fine di implementare tale trend di crescita, si può prevedere, anche per gli anni 2021 e 2022, un contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) e i) della legge regionale 20/1998, per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica agli apicoltori con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle patologie e parassiti delle api, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli apicoltori e dei tecnici apistici, la promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti e i programmi di ricerca in apicoltura;

per la presentazione dei programmi di ricerca in campo apistico le associazioni degli apicoltori, legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte, con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6656 del 15/09/1986 e n. 3724 del 30/09/1993, potranno proporre gli ambiti di intervento e curare la realizzazione dell'attività, demandando l'impostazione tecnico-scientifica ad un istituto di ricerca competente in materia;

l'onere complessivo è stimato in un importo massimo di euro 300.000,00 ed il contributo verrà computato nel rispetto delle istruzioni operative approvate con determinazione dirigenziale n.

912 del 1 ottobre 2019, riconoscendo le spese sostenute dai richiedenti a partire dal 1 luglio 2021, e il riparto delle risorse finanziarie disponibili viene effettuato:

- sulla base di un importo base uguale per tutti i richiedenti pari a euro 10.000,00, per tenere conto delle spese fisse di gestione;
- la restante somma in base ai criteri di rappresentatività delle associazioni degli apicoltori in termini di soci e di alveari allevati dai soci, indicati nell'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, utilizzando le percentuali di contributo concedibile fissate dalla legge regionale 20/1998 e indicate nella tabella 1 dell'allegato A.

Dato atto che l'attività oggetto del suddetto contributo regionale è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 1, secondo il quale gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'articolo 22 (Aiuti per i servizi di consulenza) paragrafo 2, 3 e 4 secondo i quali il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria per usufruire dei servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, o concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;

- all'articolo 24 (Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli) paragrafo 2, 3, 5, 6 e 8;

- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei Settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo il quale il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Richiamato che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali, per la ricerca e lo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31

- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;

- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;

- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Dato atto, altresì, che:

i beneficiari dell'aiuto, devono dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

le agevolazioni, di cui al presente provvedimento, possono essere cumulate con altri aiuti purché riguardino costi ammissibili, individuabili e diversi.

Richiamato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto che l'aiuto di cui al presente provvedimento è stato registrato dalla Commissione Europea con il numero SA.54401 (2019/XA) ed è stato pubblicato in data 3 luglio 2019.

Ritenuto di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di procedere con l'adozione dei provvedimenti di impegno e di riparto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023." pubblicata sul B.U. n. 15, suppl. ordinario n. 4, del 16 aprile 2021.

Vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 (Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.).

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 300.000,00 trova copertura finanziaria:

- per euro 150.000,00 con l'impegno n. 916/2021 di euro 150.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 184275/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – annualità 2021 - con la determinazione dirigenziale n. 934 del 8 ottobre 2019;
- per euro 150.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184275/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1- 3361.

Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) e i) della legge regionale 20/1998, l'allegato A "Criteri e modalità per il calcolo del riparto dei contributi ai sensi della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) per gli anni 2021 e 2022", al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, per la concessione dei contributi per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica agli apicoltori con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle patologie e parassiti delle api, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli apicoltori e dei tecnici apistici, la promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti e i programmi di ricerca in apicoltura, stabilendo che:

1a. per la presentazione dei programmi di ricerca in campo apistico le associazioni degli apicoltori, legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte, con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 6656 del 15/09/1986 e n. 3724 del 30/09/1993, potranno proporre

gli ambiti di intervento e curare la realizzazione dell'attività, demandando l'impostazione tecnico-scientifica ad un istituto di ricerca competente in materia;

1b. l'onere complessivo per gli anni 2021-2022 è di euro 300.000,00 ed il contributo verrà computato con le seguenti modalità:

- un importo base uguale per tutti i richiedenti pari a euro 10.000,00, per tenere conto delle spese fisse di gestione;

- la restante somma in base ai criteri di rappresentatività delle Associazioni degli apicoltori in termini di soci e di alveari allevati dai soci, utilizzando le percentuali di contributo concedibile fissate dalla legge regionale 20/1998;

1c. possono essere riconosciute le spese sostenute dai richiedenti a partire dal 1 luglio 2021, 2. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a euro 300.000,00 per l'attuazione per gli anni 2021-2022 degli interventi previsti dalla Legge regionale 3 agosto 1998 n. 20 trova copertura finanziaria:

- per euro 150.000,00 con l'impegno n. 916/2021 di euro 150.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 184275/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – annualità 2021 - con la determinazione dirigenziale n. 934 del 8 ottobre 2019;

- per euro 150.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184275/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022;

3. di dare atto che il suddetto contributo regionale avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U. UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento: all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), 22 (aiuti per servizi di consulenza), 24 (aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli) e 31 (aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale);

4. di dare atto che le agevolazioni, di cui al presente provvedimento, possono essere cumulate con altri aiuti purché riguardino costi ammissibili, individuabili e diversi;

5. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche di procedere con l'adozione dei provvedimenti di impegno e di riparto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto, tenendo conto della rappresentatività in termini di aziende associate alle associazioni riconosciute e di alveari allevati così come indicato nel sopraccitato allegato A.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

(Allegato A)

**Criteri e modalità per il calcolo del riparto dei contributi ai sensi della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) per gli anni 2021 e 2022.**

**1) Premessa**

L'articolo 6 comma 1 lettere f, g, h, i della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) prevede che "Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative: f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori; g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; i) programmi di ricerca.

L'articolo 7 della l.r. n. 20/1998 al comma 3 prevede che le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 674 del 20/10/78, possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h), i).

Per effettuare il riparto delle risorse finanziarie assegnate per le finalità di cui al citato articolo 6 della legge regionale n. 20/1998 alle forme associate che possono beneficiare dei contributi, si utilizzano criteri di rappresentatività quali: numero di alveari allevati dai soci aderenti alle associazioni e numero di soci apicoltori operanti in Piemonte e associati alle associazioni.

**2) Criteri e modalità di riparto del contributo totale concedibile**

Al fine di ripartire tra i richiedenti (Associazioni riconosciute) l'importo totale disponibile per gli anni 2021 e 2022, **qualora le richieste di contributo pervenute superino il totale delle risorse finanziarie assegnate per le finalità indicate dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della legge regionale n. 20/1998**, si procede al calcolo del riparto dell'importo totale di contributo tra i richiedenti sulla base di un importo fisso per richiedente pari a 10.000,00 per tenere conto delle spese fisse di gestione, e la restante somma in base alla rappresentatività tenendo conto delle aziende apistiche censite e associate ai singoli richiedenti e i relativi alveari allevati dai soci (dati ultimo censimento nazionale disponibile), attribuendo alle prime (aziende) un peso del 50% e ai secondi (alveari) un peso del 50% sull'importo totale del contributo disponibile per singolo anno:

Importo fisso che tiene conto delle spese di gestione		10.000,00 euro per soggetto richiedente
	Calcolo	Importo in euro da utilizzare per stabilire il contributo massimo erogabile per soggetto richiedente
Importo annuo da ripartire in base alle aziende associate ai richiedenti	(130.000,00x50%)	65.000,00/n. aziende associate
Importo annuo da ripartire in base agli alveari allevati dalle aziende associate ai richiedenti	(130.000,00x50%)	65.000,00/n. di alveari allevati dai soci

Gli importi da ripartire vengono suddivisi per il numero di soci apicoltori con sede legale in Piemonte, ed in base al numero di alveari posseduti dai soci apicoltori con sede legale in Piemonte rappresentati dalle associazioni richiedenti i contributi (Dati ultimo censimento nazionale dell'anno di riferimento).

### 3) Requisiti dei soggetti richiedenti

I soggetti che svolgono l'attività di assistenza tecnica, formazione o aggiornamento professionale degli apicoltori, promozione divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
- b) prevedere il voto pro capite;
- c) rappresentare almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
- d) rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
- e) operare in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;
- f) dimostrare di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
- g) hanno costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.
- h) il personale tecnico operante nell'ambito dell'assistenza tecnica (tecnici apistici) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - 1) possesso di laurea magistrale o laurea, con superamento dell'esame di apicoltura;
  - 2) possesso di diploma di istruzione di secondo grado e superamento con esito positivo dell'esame di apicoltura presso una delle università o ente formativo equipollente, in cui sia programmato tale corso (80 ore – 8 crediti formativi);  
in alternativa al superamento dell'esame di apicoltura di cui sopra, potrà essere riconosciuto, nel caso di lauree ad indirizzo tecnico scientifico o diplomi di perito agrario o agrotecnico, un periodo di formazione di almeno 80 ore svolto nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e di ricerca (articoli 4 e 5 del testo unico sull'apprendistato) come tecnico apistico presso soggetti operanti nell'ambito dell'assistenza tecnica alle imprese apistiche;
  - 3) i requisiti minimi di cui sopra sono riconosciuti anche ai tecnici che alla data di approvazione del presente atto siano inseriti ed operino come tecnici apistici presso una delle associazioni operanti nel settore apistico o che abbiano operato nel periodo compreso tra gli anni 2018 e 2020, con mansioni tecniche di assistenza tecnica nell'ambito di programmi di supporto alle aziende apistiche finanziati ai sensi del Reg. UE 1308/2013, L.R. n. 20/1998 per almeno due anni anche non consecutivi, se a tempo pieno, o proporzionalmente se a tempo parziale.

L'attività di assistenza tecnica apistica e il suo coordinamento, oggetto di finanziamento regionale, deve essere svolta in modo esclusivo nell'ambito della struttura associativa beneficiaria. Pertanto i tecnici apistici non possono ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno dell'associazione per la quale operano.

#### TABELLA 1

Ripartizione finanziaria per singola annualità

<b>Attività ed iniziative</b>	<b>Percentuale di contributo</b>	<b>Contributo (Importo in euro)</b>
<i>f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori</i>	80%	84.000,00
<i>g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori</i>	90%	44.000,00
<i>h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti</i>	50%	10.000,00
<i>i) programmi di ricerca</i>	60%	12.000,00
	<i>Totale</i>	150.000,00

Gli importi sopra indicati, per ogni singola attività ed iniziativa, potranno essere rimodulati fino ad un massimo del 20% al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse, dando priorità secondo l'ordine di inserimento delle attività nella tabella sopra riportata.